



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Prot. RM/2023/0000003
del 02/01/2023

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

ORDINANZA N. 1 DEL 2 GENNAIO 2023

Oggetto: Modifica ed integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 1 del 16.06.2022, prorogata con Ordinanza n. 4 del 12.08.2022, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.A. sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo "al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025", in carica fino al 31 dicembre 2026.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Vista

la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del "Pacchetto per l'Economia Circolare" che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero.

Visto

Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata Direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE.

Visto

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

Vista

La Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii che, nel disciplinare la Gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il "rifiuto" come "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi*", prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*).

Visto

Il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "*relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*".

Vista

La Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Visto

Il Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «*Ecotossico*».

Vista

La Comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante "*Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*" del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di

classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Vista

La Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121.

Viste

Le Direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

- 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Vista

la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le *"Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"*.

Visto

Il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di *"tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP"* (persistent organic pollutants).

Visto

Il Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Viste

La Delibera SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvare delle *"Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006"* e la Delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"*, integrate con il Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per l'Economia Circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle Linee Guida stesse, il sotto paragrafo denominato *"3.5.9 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati"*.

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGRRC) approvato dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, prot. n. 227.

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. B02442 del 30 aprile 2012 e s.m.i. è stata rilasciata ad AMA S.p.A., con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma, C.F. e P.IVA 05445891004, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III bis, Parte II del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma, Via Benedetto Montel, 61/63, loc Ponte Malnome, attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attività di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticità intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.A., è stata autorizzata la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferimento R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per un quantitativo pari a 300 t/g, fino al 31.01.2020;

con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G01127 del 7 febbraio 2020, è stata autorizzata la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attività di trasferimento R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attività di trasferimento R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31.12.2021, a causa del persistere della fragilità impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolaro - Comune di Colferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.A., avvenuta il 15.01.2020;

con Determinazione Dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.A. con nota prot. n. 98175 del 18/12/2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.A. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla Determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della Determinazione n. G01127 del 07.02.2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata Determinazione n. B02442/2012.

Dato atto che

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A. del "servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale", sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 06.06.2022, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 195 del 03.06.2022.

Atteso che

in data 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato "Malagrotta 2", con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g;

il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta inutilizzabile, e, allo stato attuale, non è possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalità;

tale situazione ha comportato un'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione già avvenuta a causa dell'indisponibilità dell'impianto di TMB di AMA S.p.A. sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessità di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del terri-

torio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio;

tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non più conferibili al TMB "Malagrotta 2", il Commissario Straordinario ha adottato l'Ordinanza n. 1 del 16.06.2022, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 50 del 17.05.2022, autorizzando AMA S.p.A. all'esercizio dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 60 giorni, nei siti di:

- AMA S.p.A., Via Benedetto Luigi Montel, 61/63 (loc. Ponte Malnome - Mun XI), per il quale la su richiamata Ordinanza commissariale ha disposto l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata Determinazione n. G13960 del 15.10.2019 e s.m.i. da 300 t/g a 400 t/g;
- AMA S.p.A. in V.le dei Romagnoli, 1167 (Acilia - Mun X), per il quale la su richiamata Ordinanza commissariale ha autorizzato l'operazione di trasferimento per un quantitativo massimo di 150 t/g;

stante il perdurare delle condizioni di fragilità dell'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con successiva Ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, il Commissario ha disposto la prosecuzione dell'attività di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti A.M.A. di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1/2022, per un ulteriore periodo non superiore a 180 giorni.

Considerato, altresì, che

con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 121 del 01.07.2022, sono state prorogate, per un periodo di 180 giorni, le misure adottate con l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 04.01.2022 per l'attività di trasbordo del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) nell'area di Saxa Rubra (Mun XV);

nel territorio regionale persiste una scarsa disponibilità di impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e che tale condizione comporta la necessità di trovare ulteriori siti, anche in considerazione dell'Ordinanza del Sindaco metropolitano del 15.12.2022 prot. CMRC-2022-0195716, con la quale è stato rideterminato in via conclusiva il termine di efficacia dell'Ordinanza del 14.07.2021, consentendo ad AMA S.p.A. il conferimento di rifiuti provenienti dall'ATO Città metropolitana di Roma Capitale, compresi quelli di Roma Capitale, presso la discarica della Ecoambiente S.r.l. sita nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano), Via Ardeatina km 24,640, fino e non oltre il 9 gennaio 2023;

le attività di trasferimento e trasbordo risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati, riducendo, inoltre, il rischio di giacenza dei rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta;

il ricorso all'utilizzo di siti per l'attività di trasferimento e trasbordo è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale dovuta alla riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

il Piano di gestione dei Rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario Straordinario con la su richiamata Ordinanza n. 7/2022, evidenzia, tra l'altro, come la realizzazione di punti logistici di trasferimento, dislocati in punti strategici nel territorio di Roma Capitale, rientri tra le azioni essenziali al fine di garantire una logistica ottimale oltre che un importante risparmio economico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso.

Rilevato che

AMA S.p.A., al fine di far fronte alla fragilità impiantistica sopra richiamata ed evitare situazioni di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, sta ricercando ulteriori soluzioni, sul territorio nazionale ed estero, volte ad individuare adeguati spazi per il trattamento della quota di rifiuti non più gestiti dall'impianto TMB denominato Malagrotta 2 procedendo, contestualmente, all'individuazione di siti di trasbordo/trasferenza quali possibili soluzioni a supporto della logistica dei flussi in grado di soddisfare le esigenze operative;

in questa ottica, AMA S.p.A., con nota prot. n. 0152882.U del 14.12.2022, acquisite al protocollo del Commissario Straordinario con il n RM/249 del 14/12/2022, ha richiesto, limitatamente al sito AMA in V. Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome - Mun XI), una modifica/integrazione dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 16.06.2022, prorogata con Ordinanza n. 4 del 12.08.2022, allegando la relativa documentazione tecnica di seguito riportata:

- Relazione Tecnica;
- T01 – Planimetria viabilità interna con aree di stoccaggio;
- T02 – Planimetria rete idrica;
- T03 – Planimetria rete antincendio;
- Modellazione 3D e Rendering;

le modifiche richieste consistono in:

1. aumento della capacità giornaliera della trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno;
2. l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale;
3. riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (EER 150106, EER 150101 e EER 200101);

che le suddette modifiche si presentano coerenti e necessarie rispetto alla finalità di evitare ovvero limitare la situazione di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Rilevato, altresì, che

il Commissario Straordinario, ai sensi del citato art. 13 del D.L. n. 50/2022, con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ha approvato il Piano di Gestione Rifiuti di Roma Capitale (PGRRRC), a seguito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata con Decreto commissariale n. 1 del 12.08.2022;

con Ordinanza n. 8 del 1 dicembre 2022, il Commissario Straordinario ha avviato le attività propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, dando contestualmente disposizione a Roma Capitale di indire una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del medesimo impianto;

nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare l'imprevista situazione di criticità a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della società AMA SpA;

il progressivo aggravamento dello stato di criticità potrebbe determinare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario.

Ritenuto necessario

pertanto, porre in essere ogni intervento volto consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di emergenza e contenendo le fisiologiche difficoltà correlate alla maggiore produzione di rifiuti riscontrabile nel periodo natalizio, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 23/12/2022 prot. RM/275 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario Straordinario in data 30/12/2022 al n. RM/288.

per le motivazioni fin qui esposte e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

ORDINA

- 1) la modifica ed integrazione dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 16.06.2022, prorogata con Ordinanza n. 4 del 12.08.2022, limitatamente al sito dello Stabilimento AMA S.p.A. in V. Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome - Mun XI) e consistente in:
 - a. aumento della capacità giornaliera della trasfereza del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno;
 - b. installazione di un macchinario per la pressatura e imballaggio tramite film plastico del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale;
 - c. riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (EER 150106, EER 150101 e EER 200101);

il tutto da realizzarsi secondo quanto riportato nella documentazione tecnica, allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale, trasmessa da AMA S.p.A. con nota prot. 0152882.U del 14.12.2022;

- 2) ad AMA SpA di effettuare le attività di trasfereza (operazione R13 dell'allegato "C" parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
 - a) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno avvenire con le modalità e nelle aree riportate nella documentazione tecnica allegata alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovrà superare i quantitativi massimi riportati nella tabella del par. 7 della Relazione Tecnica;
 - c) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuità dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - d) le operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere espletate entro le 48 ore dal conferimento in sito;
 - e) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonché tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa tecnica di settore;
 - f) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. n. 120/2014;
 - g) le attività di gestione rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno essere rendicontate nell'ambito della Relazione Annuale AIA 2022 di cui alla Determinazione n. B02442/2012 e s.m.i.;
 - h) le aree delle operazioni di trasfereza dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
 - i) le aree di transito dei mezzi e le relative vie d'accesso dovranno essere delimitate e ben individuate tramite adeguata cartellonistica;

- j) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
- k) le aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
- l) le superfici delle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- m) le superfici delle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- n) i reflui liquidi intercettati dalla rete di raccolta all'interno dei due capannoni in cui è prevista l'attività di gestione dei rifiuti e inviati ai due serbatoi di stoccaggio, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento;
- o) dovrà essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti;
- p) nelle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato e in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- q) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
- r) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*"; dovrà essere aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
- s) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- t) nelle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito;
- u) dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate per l'impianto esistente, tenendo conto delle attività e dei quantitativi autorizzati con la presente Ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e ss.mm.ii.

DISPONE

- 1) che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente Ordinanza Commissariale, salvo proroga;
- 2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 3) la notifica della presente Ordinanza ad AMA S.p.A., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma.

Avverso la presenza Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Roma, 2 gennaio 2023

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica

Roberto Gualtieri